



# Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

## Modifica del 27 maggio 2020

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016<sup>1</sup> concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2 lett. b, j, k e l*

<sup>2</sup> Prende in considerazione in tale contesto:

- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- j. *Concerne soltanto il testo francese*
- k. *Concerne soltanto il testo francese*
- l. se, nel caso di una richiesta di tolleranze all'importazione secondo l'articolo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all'utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Su richiesta, l'USAV può fissare tolleranze all'importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.

*Art. 8 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS 817.021.23

*Art. 13b*            Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

<sup>1</sup> Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massimi per i residui secondo il diritto anteriore.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

*Allegato I*  
(art. 1 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

## **Prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano livelli massimi per i residui**

### **1 Nota esplicativa**

Si applica la lista dei prodotti di origine vegetale e animale di cui all'allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005<sup>2</sup>. I prodotti non elencati in tale lista sono elencati nella tabella del presente allegato.

### **2 Nota esplicativa sull'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005**

Il fatto che un prodotto sia elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non significa che si tratta di una derrata alimentare.

### **3 Tabella**

1	2	3	4	5
Codice	Categoria, gruppo o sottogruppo	Prodotto principale del gruppo o sottogruppo	Denominazione scientifica	Parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR
	Pesci	Fegato di pesce Uova di pesce		Prodotto intero
	Crostacei			Prodotto intero
	Echinodermi			Prodotto intero
	Molluschi			Prodotto intero

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1049; GU L 189 del 26.07.2018, pag. 9.

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 3 e 5, 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. c)

## **Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Il contenuto della lista dei livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari non viene pubblicato nella RU. La lista può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna oppure su Internet [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Legislazione. Si applica la versione del 1° luglio 2020.

*Allegato 3*  
(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

## **Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui**

*N. 2      Tabella*

*Si aggiungono le seguenti voci (in ordine alfabetico):*

- Pareti cellulari di *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS117
- Terpenoid blend QRD 460
- Zolfo

*Sostituzione di una voce:*

*Concerne soltanto il testo tedesco*

